



Prot.10004/p/cv

Roma, 10 dicembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 751

Oggetto: Pagamento diretto ai lavoratori – Sent. Corte di Appello di L'Aquila n. 718/2020

Si allega, alla presente, copia della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 718/2020 del 26 novembre 2020 resa a seguito dell'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Teramo (sentenza n. 449/2019 già trasmessa con comunicazione CNCE n.692 del 02/03/2020), con la quale è stato rigettato l'appello interposto dall'impresa e confermata integralmente la pronuncia di primo grado a favore della Cassa Edile (Cassa Edile di Teramo e non di Chieti come erroneamente indicato in sentenza - sul punto è in corso la procedura di rettifica).

La sentenza in argomento riveste particolare importanza relativamente alla nota problematica dei pagamenti diretti degli accantonamenti da parte dell'impresa ai lavoratori ritenendo che, tali versamenti, non abbiano efficacia liberatoria.

La Corte, nonostante parte opponente abbia espressamente richiamato le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione sul tema, ha confermato fermamente la propria posizione (cfr. Corte di Appello L'Aquila n. 289/14) ritenendola non superata da tali pronunce. Ha, infatti, sottolineato nuovamente che, con la presentazione delle denunce mensili, l'impresa *si sia obbligata, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione in esse contenuta, ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi provinciali per gli operai edili ed affini. La sottoscrizione di tale*

dichiarazione, quindi, conferma la volontà dell'impresa di assoggettarsi alle fonti collettive comprensive dello Statuto e Regolamento della Cassa.

La sentenza sottolinea, vieppiù, la finalità previdenziale ed assistenziale dei versamenti presso la Cassa Edile che, nel caso di pagamento diretto ai lavoratori, verrebbe frustrata se non elusa da un'anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro. Aggiunge, peraltro, che il pagamento diretto non integra un'automatica revoca della delegazione di pagamento.


La sentenza conclude quindi che, in caso di pagamento diretto, l'impresa può agire nei confronti dei lavoratori con un'azione di ripetizione dell'indebito.

Data la rilevanza del contenuto della pronuncia in commento, conforme alle indicazioni già fornite dalla CNCE, se ne raccomanda la più ampia diffusione.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini





Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Reg. Gen. N. 70/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Rita SANNITE

Presidente

Dr. Ciro MARSELLA

Consigliere relatore

Dr. Luigi SANTINI

Consigliere

nella camera di consiglio tenutasi in data 26 novembre 2020 secondo le modalità previste dall'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2020 e vertente tra **Impresa L.C. Costruzioni di Alberto Gislao** (appellante) e **Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Chieti** (appellata) avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n° 449/2019 pubblicata dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in data 8 gennaio 2020.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'Impresa appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha rigettato l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2014 emesso in favore della Cassa Edile di Teramo, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.654,00 per omesso versamento degli accantonamenti relativi ad alcuni dipendenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 e febbraio 2014 oltre alle corrispondenti maggiorazioni contributive.

In motivazione, il primo giudice ha ritenuto che non avesse efficacia liberatoria, per l'impresa, l'avvenuto versamento diretto ai lavoratori delle somme di loro spettanza.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata in forza dei seguenti motivi:

§1. Difetto di motivazione per mancata o errata applicazione degli artt. 1268 e ss. cc e per mancata valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale sull'effettivo pagamento diretto delle somme ai lavoratori interessati.

§2. Violazione di legge (artt. 91 e 92 cpc) in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza gravata – l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto opposto: in via principale per difetto di legittimazione attiva della Cassa, in subordine se ritenuta sussistente tale legittimazione; in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

=====

Il primo anzidetto motivo di appello – l'unico proposto nel merito – appare infondato e va quindi respinto, alla luce delle considerazioni che seguono.



Va premesso che questa Corte, in precedenti decisioni rese in materia in epoca non recente, si è espressa in senso favorevole alla posizione della Cassa Edile.

Tale orientamento – corrispondente peraltro a quello del tutto prevalente in giurisprudenza – merita di essere confermato, dandosi ad esso continuità.

Invero, relativamente alla questione dell'efficacia liberatoria o meno del pagamento degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile direttamente ai dipendenti, in procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa, questa Corte ha ritenuto che gli accantonamenti per le prestazioni di Cassa Edile – per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività infrasettimanali – non potessero essere versati alla Cassa stessa, dal momento che questa era l'unica creditrice dei suddetti importi nei confronti dell'impresa e non i lavoratori interessati; dovendo pure considerarsi che gli accantonamenti de quibus avevano natura previdenziale, sicché di essi né il datore né i lavoratori potevano disporre: detta indisponibilità, invero, derivava dalla necessità dell'assolvimento dei compiti cui la Cassa Edile era preposta in forza dell'autonomia collettiva e per il suo stesso funzionamento.

Peraltro, risultava che l'impresa opponente aveva inoltrato alla Cassa Edile le denunce mensili dei lavoratori occupati, sulla scorta delle quali era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto; ed aveva inoltre sottoscritto la dichiarazione apposta in calce alle stesse, obbligandosi ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi Provinciali per gli operai edili ed affini.

Sicché, da tale dichiarazione si evinceva la sostanziale volontà dell'impresa di assoggettamento alle fonti collettive disciplinanti la materia – il CCNL di settore di volta in volta vigente sanciva il principio dell'obbligatorietà dei versamenti sia degli accantonamenti che dei contributi alla Cassa Edile – come pure allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile e, di



conseguenza, la responsabilità per l'inadempimento dell'impegno negoziale assunto nei confronti della Cassa stessa e relativo al versamento dei prescritti oneri contributivi.

Deve quindi oggi confermarsi che l'obbligo di accantonare la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, non possa essere sostituito da un pagamento effettuato a mani dei lavoratori dipendenti, avendo l'accantonamento una specifica finalità previdenziale che sarebbe frustrata se non elusa da un'anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro; né tale pagamento diretto può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del datore di lavoro (cfr. sentenze di questa Corte nn. 511/2010, 1247/2010 e 289/2014).

○*○*○*○*○*

Per completezza, deve considerarsi che tale indirizzo non risulta superato dalle recenti decisioni della Suprema Corte invocate dalla odierna appellante le quali, comunque, richiamano il consolidato orientamento precedente ed affermano che la Cassa Edile deve poter disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (Cass. sez. lav., 12/01/2018, n. 670 e Cass. sez. lav., 23/04/2018, n. 9962).

D'altra parte, bene potrebbe la datrice di lavoro chiedere ai lavoratori la restituzione – siccome indebiti – degli importi loro corrisposti in relazione agli accantonamenti de quibus.

Pertanto, non rileva, al fine di escludere la fondatezza della pretesa di pagamento oggi azionata dalla Cassa, il fatto che l'odierna appellante abbia versato direttamente le somme corrispondenti agli accantonamenti, relative



ai periodi di ottobre, novembre e dicembre 2013 e febbraio 2014, in favore dei dipendenti, Gislao Luca e Montese Carmine.

Ne consegue il rigetto del primo motivo.

=====

Il secondo motivo – attinente alla ingiustizia della condanna alle spese disposta dal Tribunale – appare infondato, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza regolante la materia.

=====

Le considerazioni fin qui svolte inducono al rigetto dell'appello ed alla corrispondente conferma della sentenza gravata.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge.

Considerato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31.01.2013, si applica (v. Cass. n. 26566/2013) l'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, che ha modificato l'art.13 del D.P.R. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 449/2019 pubblicata dal Tribunale di Teramo quale giudice del lavoro, in data 8 gennaio 2020, *contrariis reiectis*, così decide:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;



- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26 novembre 2020

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Ciro Marsella

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rita Sannite

